

GIUSTIZIA CIVILE: Impugnazioni civili - Motivi - Specificità - Regime ex decreto legge n. 83 del 2012.

Cass. civ., Sez. Unite, 13 dicembre 2022, n. 36489

in *Guida al Diritto*, 9, 2023, pag. 97

“[...] l'art. 342, nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata [...]”.

A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo - Primo Presidente f.f. -

Dott. DE CHIARA Carlo - Presidente di sez. -

Dott. NAPOLITANO Lucio - Consigliere -

Dott. DI MARZIO Mauro - Consigliere -

Dott. GIUSTI Alberto - Consigliere -

Dott. CARRATO Aldo - rel. Consigliere -

Dott. MARULLI Marco - Consigliere -

Dott. CIRILLO Francesco M. - Consigliere -

Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29221-2021 proposto da:

A.A., nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI 114/A, presso lo studio dell'avvocato ANDREA DEL VECCHIO, rappresentato e difeso dall'avvocato ROBERTA ALESSANDRINI;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI, in persona del Ministro pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 120/2021 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 24/07/2021;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/12/2022 dal Consigliere Dott. ALDO CARRATO. letta la memoria depositata dalla difesa del ricorrente.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Con l'unico formulato motivo, il ricorrente ha denunciato ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 - la falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c. e la violazione dell'art. 112 c.p.c. In particolare, il ricorrente - dopo aver riportato il contenuto della sentenza di primo grado e quello dell'atto di appello - ha, con riferimento all'impugnata sentenza di appello, prospettato: - per un verso, la falsa applicazione del citato art. 342 c.p.c. per aver il TSAP, con l'impugnata sentenza n. 111/2021, ravvisato la genericità dell'appello senza considerare il significativo contenuto del ricorso nel suo complesso, con cui essa società aveva idoneamente criticato la ratio decidendi della decisione di prime cure indicando nel 2008 l'epoca prima della quale non avrebbe potuto raggiungere una consapevolezza del diritto al risarcimento e nel 2015 l'epoca in cui, di fatto, la raggiunse, tanto da avere inviato conseguentemente una diffida al Ministero;

- per altro verso, la violazione del richiamato art. 112 c.p.c., non essendosi il TSAP pronunciato, con la stessa sentenza, sul gravame e sulla domanda come risultanti dal ricorso nella sua interezza, sia con riferimento alla decorrenza della prescrizione come sostenuta dall'appellante sia con riguardo alla mancata prova, da parte del menzionato Ministero, di una sua diversa decorrenza ovvero del fatto che essa ricorrente conoscesse, ancor prima degli accertamenti giudiziari compiuti con riguardo all'evento dannoso causato dalla esondazione del fiume (Omissis), le cause di quest'ultima, tanto da poter agire prematuramente in via risarcitoria, il cui onere risarcitorio si sarebbe dovuto considerare incombente sul citato Ministero.

2. Ritengono queste Sezioni unite che il ricorso debba essere accolto con riguardo alla denunciata violazione dell'art. 342 c.p.c. Al riguardo, si osserva che bisogna partire dal presupposto che il TSAP, con l'impugnata sentenza, è pervenuto alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello siccome ritenuto formulato in violazione dell'art. 342 c.p.c., sostenendo che l'appellante aveva svolto una generica critica avverso la decisione di primo grado, senza aver neppure indicato - come necessaria allegazione - da quale dies a quo o momento avesse inteso far decorrere la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni vantato, per suffragare la critica di asserita motivazione inadeguata sul punto

della sentenza del TRAP, prospettando anche una ricostruzione per certi versi contraddittoria e deficitaria pure in ordine alla questione del riparto circa l'assolvimento dell'onere probatorio con riferimento alla data di conoscibilità dell'evento dal quale far partire il termine prescrizione.

Senonchè - ponendo riguardo alla struttura e allo svolgimento dello sviluppo argomentativo sul piano fattuale e giuridico dell'atto di appello per come riportato nella stessa sentenza del TSAP (in applicazione del principio di necessaria specificità) - va rilevato che l'atto di appello rispondeva adeguatamente ai requisiti imposti dall'art. 342 c.p.c., per come interpretati e delimitati dalla sentenza di queste Sezioni unite n. 27199/2017, la cui portata applicativa si estende anche all'impugnazione avverso le pronunce del TRAP dinanzi al TSAP (cfr. SU n. 31113/2017 e SU n. 15745/2019).

Con la citata sentenza n. 27199/2017 è stato precisato che l'art. 342, nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.

Orbene, sulla scorta di questo inquadramento, nel caso di specie emerge che i motivi di appello proposti dall'odierno ricorrente (v. i puntuali richiami delle confutazioni avverso la sentenza di primo grado come riportati alle pagg. 19-21 del ricorso) erano sufficientemente specifici e correlati alla ratio decidendi, sia avuto riguardo alla contestata questione della decorrenza del termine di prescrizione (anche sul piano della conoscibilità dell'evento da prendersi correttamente in considerazione al riguardo) che a quella del riparto dell'onere probatorio.

In particolare, il ricorrente aveva sostenuto la supposta erroneità della sentenza di primo grado, sulla base delle seguenti argomentazioni di critica di detta pronuncia in base alle quali (qui sinteticamente richiamate): - la prescrizione dichiarata dal TRAP non poteva essere considerata maturata stante il mancato compimento del relativo termine dal momento in cui la ricorrente ebbe o avrebbe potuto avere, con l'uso della normale diligenza ed in virtù della diffusione delle conoscenze scientifiche conseguite dalle sentenze civili e penali intervenute sulla vicenda alluvionale, una consapevolezza del proprio diritto utile all'esercizio dell'azione risarcitoria; - il "dies a quo" della prescrizione non poteva coincidere con la data di rinvio a giudizio dell'ing. B.B. e non avrebbe potuto essere collocato prima del 2008 (avuto riguardo allo sviluppo che avevano avuto le diverse vicende giudiziarie e all'effettiva conoscenza dei relativi esiti); - l'eccezione di prescrizione avrebbe dovuto essere

confortata dalla prova, mai allegata dal Ministero convenuto, di una consapevolezza precedente ai fini della univoca decorrenza del termine di prescrizione, con riferimento al riscontro, in termini di concreta conoscenza o di diffusa conoscibilità, della percezione dell'evento da ritenersi dirimente allo scopo, incertezza, peraltro, riconducibile anche al pregresso orientamento ondivago della giurisprudenza del TRAP sul punto.

Non è, quindi, condivisibile la motivazione della sentenza del TSAP qui impugnata, con la quale si è ritenuto che la confutazione della sentenza di primo grado fosse sostenuta da una critica generica sulle questioni appena richiamate.

A tal proposito, peraltro, si rileva che è dalla stessa premessa argomentativa dell'impugnata sentenza del TSAP che si evince come quest'ultimo abbia compiutamente compreso le critiche mosse con l'atto di appello, esprimendo anche valutazioni di merito circa le prospettate questioni sull'individuazione del termine di decorrenza e sul relativo assolvimento dell'onere probatorio (non a caso si richiama la sentenza di queste SU n. 2146/2021 - citata in seguito - con la quale tali questioni furono, per l'appunto, esaminate, condividendo i motivi proposti dalla parte ricorrente, cassando l'impugnata sentenza del TSAP, senza che al ricorso in questione possa ritenersi applicabile l'impianto argomentativo conducente all'inammissibilità del ricorso, come pronunciata con la più recente ordinanza di queste SU n. 33986/2022, attinente ad una vicenda processuale non del tutto sovrapponibile alla presente).

Alla stregua delle esposte complessive argomentazioni deve ravvisarsi la fondatezza del formulato motivo nella parte in cui si deduce la falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c., cui consegue la cassazione dell'impugnata sentenza del TSAP, con rinvio allo stesso (in diversa composizione), affinché si pronunci sulle censure di merito dedotte con l'atto di appello da parte dell'odierna ricorrente, da ritenersi ammissibilmente formulate e provveda, altresì, alla regolazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, al TSAP, in diversa composizione.

Conclusioni

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite, il 6 dicembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2022